REGOLAMENTO (CEE) N. 1047/80 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1980

che deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) [4], n. 171/67/CEE (olio d'oliva) [5], (CEE) n. 766/68 (zucchero) [6], (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) [7], (CEE) n. 885/68 (carni bovine) [8], (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli) [9], (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio) [10], (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali) [11], (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) [12], (CEE) n. 2768/75 (carni suine) [13], (CEE) n. 2774/75 (uova) [14], (CEE) n. 2779/75 (pollame) [15], (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca) [16], (CEE) n. 1431/76 (riso) [17], (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) [18] e (CEE) n. 345/79 (vini) [19],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione [20] dispone, all'articolo 17, che non sia concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi, che, successivamente, possono essere reintrodotti nella Comunità, in esenzione da dazio ; che tale disposizione figurava nel regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione [21], sostituito dal regolamento (CEE) n. 2730/79 ;

considerando che il Consiglio ha adottato una normativa in materia ; che pertanto il regolamento (CEE) n. 2838/77 della Commissione [22] e il regolamento (CEE) n. 2970/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che derogano al regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [23], hanno introdotto restituzioni per i prodotti in oggetto fino al 30 aprile 1980 ; che il suddetto periodo era stato ritenuto sufficiente, a suo tempo, per trarre opportuni insegnamenti dall'applicazione di questa disposizione ; che si è invece ravvisata la necessità di disporre di un lasso di tempo supplementare ;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dai loro presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 17, del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sospesa fino al 31 ottobre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
[4] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
[5] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
[6] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
[7] GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
[8] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
[9] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
[10] GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.
[11] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
[12] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
[13] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
[14] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.
[15] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.
[16] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.
[17] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
[18] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.
[19] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
[20] GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
[21] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
[22] GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.
[23] GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente